

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
GIANFRANCO CONTE

**La seduta comincia alle 14,35.**

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

**Sulla pubblicità dei lavori.**

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, di cui dispongo l'attivazione.

**Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge: Senatori Costa; Barbolini: Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo (già articolo 7 della proposta di legge n. 2699, approvata, in un testo unificato, dal Senato della Repubblica il 16 settembre 2009, stralciato con deliberazione dell'Assemblea l'11 maggio 2010) (2699-ter); Barbato ed altri: Istituzione del Comitato nazionale contro le frodi nel settore assicurativo (1964); Pagano: Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo (3544); Bragantini ed altri: Istituzione del Coordinamento nazionale per il contrasto delle frodi assicurative (3589).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Costa; Barbolini: « Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi

nel settore assicurativo », già articolo 7 della proposta di legge n. 2699, approvata, in un testo unificato, dal Senato della Repubblica il 16 settembre 2009, stralciato con deliberazione dell'Assemblea l'11 maggio 2010 (2699-ter); e dei deputati Barbato ed altri: « Istituzione del Comitato nazionale contro le frodi nel settore assicurativo » (1964); Pagano: « Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo » (3544); Bragantini ed altri: « Istituzione del Coordinamento nazionale per il contrasto delle frodi assicurative » (3589).

Informo che le Commissioni I, II e V hanno espresso parere favorevole su tutti gli emendamenti del relatore approvati in linea di principio nella seduta di ieri, mentre la Commissione IX ha espresso parere favorevole sull'emendamento 4.6 e nulla osta sui restanti emendamenti.

Come preannunciato ieri, procederemo ora alla votazione in via definitiva dei suddetti emendamenti, alla votazione degli articoli del testo unificato e alla votazione finale.

Riprendiamo pertanto l'esame degli articoli e degli emendamenti ad essi presentati (*vedi allegato*).

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento 1.19 del relatore, approvato in linea di principio, sul quale il Governo ha espresso parere favorevole.

*(È approvato).*

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento 1.20 del relatore, approvato in linea di principio, sul quale il Governo ha espresso parere favorevole.

*(È approvato).*

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento 1.21 del relatore, approvato in linea di principio, sul quale il Governo ha espresso parere favorevole.

*(È approvato).*

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento 1.22 del relatore, approvato in linea di principio, sul quale il Governo ha espresso parere favorevole.

*(È approvato).*

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento 1.23 del relatore, approvato in linea di principio, sul quale il Governo ha espresso parere favorevole.

*(È approvato).*

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento 1.24 del relatore, approvato in linea di principio, sul quale il Governo ha espresso parere favorevole.

*(È approvato).*

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 1, come modificato dagli emendamenti approvati.

*(È approvato).*

Passiamo all'esame dell'articolo 2.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento 2.20 del relatore, approvato in linea di principio, sul quale il Governo ha espresso parere favorevole.

*(È approvato).*

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 2, come modificato dall'emendamento approvato.

*(È approvato).*

Passiamo all'esame dell'articolo 3.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento 3.5 del relatore, approvato in linea di principio, sul quale il Governo ha espresso parere favorevole.

*(È approvato).*

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 3, come modificato dall'emendamento approvato.

*(È approvato).*

Passiamo all'esame dell'articolo 4.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento 4.6 del relatore, approvato in linea di principio, sul quale il Governo ha espresso parere favorevole.

*(È approvato).*

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 4, come modificato dall'emendamento approvato.

*(È approvato).*

Passiamo all'esame dell'articolo 5, al quale non sono riferiti emendamenti.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'esame dell'articolo 6, al quale non sono riferiti emendamenti.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

ALBERTO FLUVI. Signor presidente, credo sia doveroso svolgere alcune considerazioni, per motivare il voto favorevole che i deputati del gruppo Partito Democratico esprimeranno sul provvedimento.

La Commissione, che ha svolto, in questi mesi, un lavoro importante, offre un contributo significativo ai fini della prevenzione delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

La possibilità di incrociare le informazioni conservate nelle molteplici banche dati esistenti in materia, prevista dall'articolo 1, comma 5, consentirà non soltanto di smascherare, mediante il confronto tra

le targhe dei veicoli e le polizze RC auto attive, coloro che circolano su strada privi della prescritta copertura assicurativa della responsabilità civile, ma anche di colpire i responsabili delle truffe assicurative e i loro complici — falsi testimoni, medici compiacenti e titolari di carrozzerie, che si prestino a comportamenti non proprio chiari e corretti —, nonché di migliorare la capacità di individuazione dei fenomeni fraudolenti da parte dei sistemi di liquidazione dei sinistri delle compagnie assicurative. A tale proposito, va rimarcato come sia essenziale, per il successo dell'iniziativa, l'apporto delle imprese di assicurazione e la messa in atto, da parte di queste ultime, di efficaci strategie antifrode.

Concludo il mio intervento ricordando — e mi rivolgo in particolare al Sottosegretario — che l'assenso del mio gruppo alla richiesta di trasferimento dell'esame del provvedimento alla sede legislativa è stato espressamente condizionato all'assunzione dell'impegno, da parte del Governo e della maggioranza, a non utilizzare il provvedimento stesso come veicolo nel quale introdurre disposizioni non attinenti direttamente all'istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo.

È chiaro che il Senato, nella sua piena autonomia, che noi tutti dobbiamo rispettare, potrà agire come meglio riterrà. Tuttavia, auspico che il Governo e la maggioranza vogliano tenere fede a quello che possiamo considerare un patto fra galantuomini, facendo in modo che l'impianto del provvedimento non sia stravolto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, segnatamente mediante l'inserimento nel testo di disposizioni in materia di concorrenza e di plurimandato.

**PRESIDENTE.** Onorevole Fluvi, dopo l'approvazione del provvedimento, mi riservo di organizzare un incontro informale con la competente Commissione del Senato, al fine di approfondire i punti essenziali dell'intervento legislativo.

**MATTEO BRAGANTINI.** Anche il gruppo della Lega Nord Padania voterà a

favore del provvedimento, al cui esame la Commissione si è dedicata per circa un anno, focalizzando la propria attenzione sulle molteplici criticità che la normativa vigente presenta sotto il profilo della prevenzione delle frodi a danno delle compagnie di assicurazione.

La prima e più grave incongruenza emersa nel corso dei lavori è stata la mancanza di una struttura che potesse utilizzare in termini unitari, a fini antifrode, le informazioni disperse nelle diverse banche dati esistenti in materia. Tale lacuna, da un lato, ha impedito di contrastare in modo efficace il fenomeno delle frodi assicurative e, dall'altro, ha favorito l'instaurarsi di un circolo vizioso, in quanto l'aumento delle tariffe da parte delle compagnie ha indotto molti cittadini, per reazione, a porre in essere comportamenti non corretti, i quali hanno causato, a loro volta, ulteriori aumenti delle tariffe medesime. Insomma, continuavano ad aumentare sia i premi corrisposti dagli automobilisti per munirsi di una polizza RC auto, sia le truffe.

Il provvedimento in esame, prevedendo, all'articolo 1, l'istituzione di un archivio informatico integrato, connesso con la banca dati degli attestati di rischio, con la banca dati sinistri, con l'Archivio nazionale dei veicoli, con l'Anagrafe nazionale dei soggetti abilitati alla guida, con il Pubblico registro automobilistico e con il Casellario centrale infortuni presso l'INAIL, permetterà finalmente di risolvere molte criticità, ad esempio realizzando l'incrocio delle targhe delle auto con i dati relativi ai contratti di assicurazione.

È degno di particolare menzione anche l'articolo 4 del provvedimento, recante norme per contrastare la contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione RC auto. La norma consente, al comma 4, di rilevare le violazioni dell'obbligo di assicurazione anche attraverso i dispositivi, le apparecchiature ed i mezzi tecnici per il controllo del traffico e per il rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di circolazione, attraverso i dispositivi e le apparecchiature per il controllo a distanza dell'accesso nelle zone

a traffico limitato, nonché mediante altri sistemi per la registrazione del transito dei veicoli sulle autostrade o sulle strade sottoposte a pedaggio. Si possono possedere veicoli a motore non assicurati, ma non si può circolare senza assicurazione.

Tale previsione rappresenterà un forte elemento di deterrenza contro l'evasione dell'obbligo assicurativo, consentendo, altresì, di coinvolgere maggiormente in tale azione di controllo i comuni e tutti gli enti preposti al controllo della circolazione stradale.

Ovviamente, un'efficace opera di contrasto delle frodi assicurative richiede la necessaria collaborazione delle compagnie assicurative, le quali dovranno affiancare il proprio impegno ai nuovi strumenti messi in campo dal legislatore, anche al fine di ridurre finalmente i premi assicurativi, che appaiono ancor più ingiustificati nelle regioni in cui i fenomeni fraudolenti sono estremamente limitati.

Siamo riusciti a portare a termine un bel progetto. Possiamo essere soddisfatti della qualità del lavoro svolto dalla Commissione, sebbene non abbiamo trovato accoglimento alcune mie proposte — come quella di far discendere l'obbligo assicurativo dal semplice possesso della patente di guida — che avrebbero potuto rendere il provvedimento ancora più incisivo.

Nel ringraziare tutti i colleghi per il proficuo lavoro che abbiamo compiuto insieme, esprimo l'auspicio che le norme recate dal provvedimento in esame, sulle quali sarà possibile ritornare in seguito, per migliorarle ulteriormente, consentano di premiare gli automobilisti virtuosi e di penalizzare quelli scorretti.

**FRANCESCO PROIETTI COSIMI.** Signor presidente, anche il gruppo Futuro e Libertà per il Terzo Polo voterà a favore del provvedimento in esame.

Mi auguro che il sistema di prevenzione delle frodi nel settore dell'assicurazione RC auto risulti effettivamente in grado perseguire gli obiettivi per i quali è stato istituito, primo tra tutti quello di produrre una diminuzione delle tariffe assicurative, fugando le perplessità ripetutamente

esprese dall'ANIA ed evitando il rischio di frizioni in seno al gruppo di lavoro di cui all'articolo 1.

**COSIMO VENTUCCI.** Signor presidente, condivido le considerazioni espresse dai deputati Fluvi, Bragantini e Proietti Cosimi. Il notevole lavoro svolto dalla Commissione, per più di un anno, ha consentito di evidenziare le lacune che hanno permesso l'estendersi del fenomeno delle frodi nel settore delle assicurazioni RC auto. Inoltre, è stato possibile rilevare come l'azione dei soggetti e delle amministrazioni chiamati ad intervenire non sia stata in grado di contrastare efficacemente tale grave problematica, caratterizzandosi invece, spesso, per una deprecabile auto-referenzialità (come abbiamo constatato, ad esempio, quando ci siamo recati in visita alla Sogei, la cui notevole strumentazione informatica, per ammissione della stessa società, è poco utilizzata da parte delle pubbliche amministrazioni).

Grazie al lavoro che abbiamo svolto, con un impegno e una dedizione che ci hanno consentito di superare anche qualche difficoltà, sta per prendere corpo, finalmente, una struttura deputata alla prevenzione amministrativa delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. Ricordo, ad esempio, che uno degli aspetti di maggiore delicatezza del provvedimento è stato quello delle sanzioni. Tuttavia, con un lavoro attento, e con il prezioso apporto della Commissione Giustizia, siamo riusciti a definire, nell'articolo 3, un insieme di norme equilibrate, che contribuiranno a sortire un effetto dissuasivo rispetto alle frodi.

Un altro aspetto qualificante del provvedimento è costituito dalle norme recate dall'articolo 4, che intendono opportunamente contrastare la contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione RC auto. Il fenomeno, che ha assunto dimensioni molto preoccupanti, riguarda potenzialmente circa 3 milioni di autoveicoli, per i quali non risulta sussistere, al momento, alcuna copertura assicurativa. In tale contesto, l'articolo 4 pre-

vede, al comma 1, un intervento del Ministero dello Sviluppo economico, il quale, con regolamento, dovrà definire le modalità per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni e la loro sostituzione o integrazione con sistemi tecnologicamente avanzati, che consentiranno di controllare in modo più tempestivo e diffuso la sussistenza della copertura assicurativa. Inoltre, il comma 2 dell'articolo prevede una capillare attività di riscontro e di informazione da parte della Direzione generale per la Motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la quale dovrà formare un elenco dei veicoli a motore non coperti dall'assicurazione RC auto, dandone comunicazione ai rispettivi proprietari.

Nel dichiarare il voto favorevole del mio gruppo, rivolgo un plauso ai presentatori delle proposte di legge da noi esaminate: l'intervento legislativo costituirà — ne sono convinto — un passo decisivo per sconfiggere finalmente la piaga delle frodi assicurative.

Naturalmente, auspico che il frutto del nostro lavoro non sia stravolto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, in modo che sia assicurata l'entrata in vigore del provvedimento nel più breve tempo possibile.

FRANCESCO BARBATO, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, il lavoro certosino che la Commissione ha svolto per oltre un anno ha prodotto una riforma molto importante per l'intero settore dell'assicurazione RC auto (dal quale non distoglieremo certo l'attenzione). Il provvedimento che ci accingiamo ad approvare consentirà di affrontare il grave problema costituito dal dilagare delle frodi e dell'evasione dell'obbligo assicurativo.

Proprio stamani, le associazioni dei consumatori e l'ANIA hanno individuato alcuni temi specifici, che intendono segnalare all'attenzione della Commissione, al fine di migliorare sempre di più l'assicurazione RC auto: questo è anche il nostro obiettivo. Continueremo a impegnarci in tal senso, quindi, tutti insieme. Noi parlamentari del gruppo Italia dei Valori

lavoriamo con grande piacere per il bene del Paese: quando si tratta di compiere operazioni a vantaggio dei cittadini, noi siamo presenti.

Può darsi che il provvedimento potesse avere contenuti ancora più incisivi ed ampi. Ciò nonostante, ritengo che il testo elaborato dalla Commissione assuma un rilievo fondamentale per la migliore tutela degli interessi degli assicurati e della collettività nel suo insieme, contribuendo a risolvere le criticità di un settore caratterizzato, in primo luogo, dal livello inaccettabile raggiunto dalle tariffe di polizza. D'altra parte, assumere atteggiamenti massimalisti significa, spesso, rinunciare agli obiettivi possibili. Il vero riformista, invece, realizza riforme graduali, mettendo innanzitutto in moto i processi virtuosi capaci di far progredire la comunità nazionale.

Sono convinto, quindi, che abbiamo svolto un buon lavoro. Auspico che il testo unificato in esame costituisca soltanto il primo esempio di una sempre più stretta e fattiva collaborazione, tra le forze politiche di maggioranza e di opposizione, volta a risolvere i problemi reali dei cittadini: ciò darebbe maggiore credibilità a noi e all'attività che svolgiamo, e il gruppo Italia dei Valori è disponibile a fornire la propria collaborazione in tal senso.

Ringrazio i componenti della Commissione e, in particolare, il presidente Conte, per il contributo che tutti hanno fornito al raggiungimento di un importante obiettivo, dichiarando il voto favorevole del mio gruppo sul provvedimento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, avverto che il testo unificato sarà subito votato per appello nominale.

Propongo, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento le seguenti correzioni di forma: all'articolo 1, comma 4, terzo periodo, le parole: « è nominato, tra i rappresentanti designati dal Ministero dello sviluppo economico, il » sono sostituite dalle seguenti: « , il rappresentante designato dal Ministero dello sviluppo economico è nominato »; all'articolo 2, comma 3, lettera c), capoverso comma 3,

le parole: « comma 1-*bis* » sono sostituite dalle seguenti: « comma 1 »; all'articolo 3, comma 3, lettera *c*), capoverso comma 2-*bis*, le parole: « si applicano la disciplina di cui al comma 1, nonché, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 55-*quinqüies*, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni » sono sostituite dalle seguenti: « si applica la disciplina di cui al comma 1, in quanto applicabile »; il testo unificato assumerà il seguente titolo: « Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore ».

Pongo quindi in votazione le correzioni di forma testé proposte.

*(Sono approvate).*

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato al coordinamento formale del testo, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del regolamento.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

### Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del Regolamento, i deputati Angelucci, Forcolin, Marchignoli, Messina, Milo e Misuraca sono sostituiti rispettivamente dai deputati Barani, Bragantini, La Forgia, Borghesi, Razzi e Bocciardo.

### Votazione nominale.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale sul provvedimento di cui si è testé concluso l'esame.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposte di legge: Senatori Costa; Barbolini; Barbato ed altri; Pagano; Bragantini ed altri: *in un testo unificato e con il seguente titolo*: « Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore » (C. 2699-*ter*-1964-3544-3589):

Presenti e votanti ..... 27

Maggioranza ..... 14

Hanno votato sì ..... 27

*(La Commissione approva).*

*Hanno votato sì*: Albini, Barani, Barbato, Berardi, Bernardo, Bocciardo, Borghesi, Bragantini, Carella, Causi, Gianfranco Conte, Del Tenno, Fluvi, Fogliardi, Vincenzo Antonio Fontana, Germanà, Leo, La Forgia, Pagano, Antonio Pepe, Pizzetti, Pizzolante, Proietti Cosimi, Savino, Strizolo, Razzi e Ventucci.

**La seduta termina alle 15.**

---

IL VICE SEGRETARIO GENERALE,  
CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI  
ED ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE  
AD INTERIM

DOTT. GUIDO LETTA

---

*Licenziato per la stampa  
il 12 ottobre 2011.*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

## ALLEGATO

**Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo (Testo unificato C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini).**

**EMENDAMENTI APPROVATI DALLA COMMISSIONE**

## ART. 1.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Ai predetti adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».*

**1. 19.** Il Relatore.

*Al comma 3, dopo le parole: « da emanare » aggiungere le seguenti: « , di concerto con il Ministro dell'interno, ».*

**1. 20.** Il Relatore.

*Al comma 4, sostituire le parole: « dalla Polizia di Stato, dall'Arma dei Carabinieri, dalla Guardia di finanza » con le seguenti: « dal Ministero della difesa ».*

**1. 21.** Il Relatore.

*Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: « , escluso il Centro di elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1o aprile 1981, n. 121 ».*

**1. 22.** Il Relatore.

*Al comma 7, dopo le parole: « da emanare » aggiungere le seguenti: « , di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, ».*

**1. 23.** Il Relatore.

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

« 9. Nell'esercizio delle sue funzioni la struttura di prevenzione collabora con le forze di polizia sulla base di un apposito protocollo d'intesa stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'interno, il Ministero della difesa e il Ministero dell'economia e delle finanze ».

**1. 24.** Il Relatore.

## ART. 2.

*Al comma 3, lettera b), capoverso comma 2-bis, quarto periodo, sostituire le parole da: « Qualora » fino a: « di cui all'articolo 642 del codice penale » con le seguenti: « All'esito degli approfondimenti condotti ai sensi del primo periodo, l'impresa può non formulare offerta di risarcimento, qualora, entro il termine di cui al terzo periodo, presenti, nelle ipotesi in cui è prevista, querela, » e sostituire le parole: « di cui al periodo precedente » con le seguenti: « di cui al medesimo terzo periodo ».*

**2. 20.** Il Relatore.

## ART. 3.

*Al comma 3, lettera b), premettere le parole: « al medesimo comma 1 ».*

**3. 5.** Il Relatore.

## ART. 4.

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al primo periodo, sostituire le parole da: « , comunicando » fino a: « in cui tali veicoli » con le seguenti: « . Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per la motorizzazione comunica ai rispettivi proprietari l'inserimento dei veicoli nell'elenco di cui al primo periodo, informandoli circa le conseguenze previste a loro carico nel caso in cui i veicoli stessi »;*

*b) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: « Agli adempimenti di cui al comma 1 e di cui al primo periodo del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per l'attuazione del secondo periodo del presente comma è autorizzata la spesa di 1.800.000 euro annui a decorrere dal 2012 ».*

**4. 6.** Il Relatore.